

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 625/A III<sup>a</sup> Legislatura

" Disposizioni per il trattamento alle UU.SS.LL.  
e l'inquadramento nei ruoli nominativi re-  
gionali del personale dipendente dell'ONMI  
operante presso i Consultori Familiari".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 18/6/84.

# REGIONE PUGLIA

'ASSESSORATO ALLA SANITA'

OGGETTO: Disposizioni per il trasferimento alle UU.SS.LL. e l'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale già dipendente dell'ONMI operante presso i Consultori Familiari.

## ART. 1

Il personale già dipendente dell'ONMI assegnato alle Province ai sensi della l. 1.8.1977 n.563, art.3, e comandato ai Comuni per l'attuazione dei Consultori Familiari, è trasferito alle UU.SS.LL. presso la quale presta servizio con effetto dalla data di trasferimento alle UU.SS.LL. delle funzioni di cui alla L.R. 5.9.1977 n.30 o con quella di effettiva messa a disposizione, ove il provvedimento di comando sia stato adottato in data successiva.

Il personale, già dipendente dell'ONMI, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Province, appartenenti ai profili professionali previsti per l'equipe stabile dalla l.r. 5.9.1977 n.30, art. 6, può, entro 30 giorni dalla predetta data, presentare domanda di assegnazione ad una ~~U.S.S.L.~~ U.S.L. della Regione, in relazione ai posti istituiti in ottemperanza alle prescrizioni dei piani regionali per i consultori approvati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art.7 della l.r. 5.9.1977 n.30.

Al trasferimento e all'inquadramento nei servizi della U.S.L., con priorità per il servizio dei Consultori, provvede la Giunta Regionale, modificando, ove occorra, la pianta organica della Unità Sanitaria Locale, anche in deroga all'art.6, 2° comma, della L.R. 5.9.1977 n.30, per quanto attiene la composizione dell'equipe stabile dei Consultori Familiari.

Alla scadenza del termine di cui al 2° comma del presente articolo, il personale che non abbia espresso alcuna opzione, rimane definitivamente assegnato alle Province.

Per i trasferimenti e gli inquadramenti nella pianta organica della U.S.L. si applicano i criteri previsti dal 3° comma dell'articolo 66 del D.P.R. n.761/1979.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

## ART. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

14

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

## RELAZIONE

La legge 23.12.1975 n.698, art.3 e 6, modificata con la legge 1 Agosto 1977 n.563, prevedeva che le funzioni amministrative relative agli Asili nido e ai consultori familiari erano attribuite ai Comuni e che il personale dell'ONMI, con effetto dal 1.1.1976, era trasferito alle Province ed ai Comuni in corrispondenza delle funzioni loro attribuite.

La L.R. n. 30 del 5 Settembre 1977 istitutiva dei Consultori Familiari nella Regione Puglia prevedeva, ai fini della programmazione dei Consultori e del loro funzionamento, l'utilizzo prioritario delle strutture consultoriali dell'Opera Nazionale della Maternità e Infanzia e del Personale della stessa (art.4,2° comma, e 6, 4° c).

Analogamente stabiliva il Regolamento n.1 del 15 Febbraio 1977 di esecuzione della L.R. n.30/1977, che all'art.7 prevedeva che i Consultori familiari dovevano avvalersi del personale che prestava la propria opera nei consultori comunali già dipendenti della soppressa ONMI.

Nella circolare n.27 del 10/7/1979 dell'Assessore Regionale alla Sanità, concernente l'attivazione dei consultori, si prevedeva che il personale dell'ONMI veniva amministrato temporaneamente dalle Province, in attesa della definitiva sistemazione, pur prestando servizio presso i Consultori dei Comuni, utilizzando l'istituto del comando.

Al momento del trasferimento delle funzioni consultoriali alle UU.SS.LL., con decorrenza 1.1.1982, fu previsto (circolare n.5 del Febbraio 1982) che le UU.SS.LL. succedessero ai Comuni in tutti i rapporti giuridici vigenti alla data del trasferimento e che il personale in servizio presso il Consultorio sarebbe stato utilizzato dall'U.S.L., la quale sarebbe subentrato nelle convenzioni vigenti per il personale legato da rapporto di convenzione.

Il personale dell'ONMI, pertanto, già comandato dalle Province ai Comuni, veniva trasferito nella "posizione di comando" alle unità sanitarie locali, come veniva chiarito con nota n.24/13898/428/1 del 27.5.1982, in relazione ad un caso concreto, sino al definitivo inquadramento nel nuovo ruolo, che - appunto - si intende con il disegno di legge di che trattasi disciplinare.

./.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

- 2 -

Premesso che non tutto il personale dell'ONMI era stato comandato alle UU.SS.LL., essendo state trattenute alcune unità presso i servizi provinciali con criteri in verità non omogenei, in particolare per alcune qualifiche tipicamente parasanitarie quali le assistenti sanitarie visitatrici, allo stato, dato che la maggior parte delle funzioni di competenza delle Province non sono state ancora trasferite alle UU.SS.LL., con il relativo personale, ha assunto un rilievo particolare la situazione del personale ex ONMI che sin dal 1980 - 1981 presta servizio presso i consultori, e quindi, alle dipendenze prima dei Comuni e, poi, delle UU.SS.LL..

Sia problemi di coedipendenza, che contrattuali e, per alcune unità, anche pensionistici sono emersi, in modo tale da far risultare la singolarità di questa prolungata posizione di comando, che, in particolare, a partire dall'1.1.1983, di applicazione dell'accordo nazionale di lavoro per il personale del Comparto Sanità approvato con D.P.R. n.348 del 25.6.1983, ha assunto altresì connotazioni rivendicative difficilmente disconoscibili e, di fatto, inspiegabili per essere riferite a personale da lungo tempo alle dipendenze funzionali delle UU.SS.LL..

Per ragioni di maggiore garanzia ~~EXEEX~~ formale e per recuperare situazioni di personale che, pur avendo dichiarato la propria disponibilità, non ha ottenuto il comando dalle Province alle UU.SS.LL. per ragioni difficili da conoscere, è stato predisposto un articolato che, oltre a disporre il trasferimento e l'inquadramento del personale ex ONMI nelle piante organiche delle UU.SS.LL., prevede una possibilità di opzione per il personale ancora in forza presso le Province.

Invero la problematica che si intende disciplinare con l'articolo unico del disegno di legge, cui si riferisce la presente relazione, riguarda un limitato numero di operatori, ma, ~~EXEEX~~ proprio per questo, sussistono ragioni valide per la sistemazione della materia che, in verità, soprattutto per alcuni casi di pensionamento recenti o prossimi, ha posto problemi difficili da risolvere o può dare luogo a contenzioso.

La normativa proposta è facilmente intelligibile e, per la parte che prevede deroghe a norme regionalizzate vigenti, si spiega con la "transitoria" presenza in alcune aree territoriali di due figure di operatori con la stessa posizione funzionale in un limitatissimo numero di casi.

./.

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SANITA'

- 3 -

Nel nuovo piano dei consultori, peraltro, è stato espressamente previsto che, nella scelta delle qualifiche relative all'equipe a tempo pieno, le UU.SS.LL. sono vincolate dalla presenza del personale ex ONMI comandato dalle Amministrazioni Provinciali.

*Mr*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla <sup>10<sup>a</sup> C.C.P. COCCO</sup> Commissione Costi-  
liare permanente il 21.6.86